

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ECC. ECC. ECC.

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro
dell'Interno;*

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

*Il nostro Ministro predetto è incaricato di presentare
al Parlamento il qui unito progetto di legge di
alcune modificazioni alla Legge sulla Guardia
Nazionale e di sostenere la discussione*

Dato a Torino addì 11. Gennaio 1859

Vittorio Emanuele

No all'arbitrio degli



Relazione

Divisione

No

Cosimo, il gennaio 1889.

Oggetto.

Modificazioni alla Legge della Guardia Nazionale

N.º 3.

Progetto di Legge
presentato al Ministero dell'Interno (Cassano)
nella tornata del 19 gennaio 1889

Se la Guardia Nazionale creata nel nostro paese da oltre un decennio è ancora lontana da quel grado di perfezionamento che vuole desiderare in questa utilissima istituzione, lo si deve in gran parte attribuire al meno accorto ordinamento stabilito dalla legge 11. marzo 1878. Ne primi tempi il nobile ardore, e il generoso entusiasmo dettato dalla guerra d'indipendenza fecero agevolmente superare gli ostacoli, e resero meno sensibili i difetti di quella legge organica; ma non si tardò a guari, tra il corso quel periodo di politica agitazione, a riconoscere le imperfezioni, e a sentire il bisogno di riformarla.

Il governo del Re non trascurò dal volgere a questo importante argomento i suoi studi, le sue cure; né gli sarebbe troppo grave il proporre sin d'ora un generale riordinamento della legge sopracennata, se non fosse trattenuto dal pensiero che il Parlamento occupato in altre pari prime e forse più urgenti di funzioni non potrebbe applicare la sollecitata attenzione. Parve pertanto più opportuno il restringere le proposte di

riforma a quelle parti dell'istituzione
che più si ravvizzano difettose, e che
possono dar luogo a maggiori inconve-
nienti, se non si porge pronto, ed
efficace rimedio: il che male potrebbe
sperare se l'intero ordinamento della
Guardia Nazionale si volesse rimettere
in questione.

A tale scopo univa il presente progetto
di legge; delle disposizioni in esso con-
tente daremo qui un breve sunto,
dichiarando per sommi capi le ragioni
che ci indussero a presentarlo, e renderlo
meritevole d'approvazione.

Non s'ha cosa che più conferisca al rego-
lare ordinamento della Guardia Nazionale
quanto una buona scelta di graduati,
e uomini cioè, che godendo la stima e
la fiducia de' loro subordinati, ne ricevono
spontanea e facile obbedienza. La
legge attuale intendeva a questo scopo
rimettere l'elezione dei graduati al
libero voto de' militi, e richiedendo la
maggioranza assoluta de' voti per i gradi
più elevati.

Se non che lasciando all'arbitrio degli
Autori d'intervenire o non all'elezione,
senza che la mancanza dei più nocivi
alla validità della nomina, questa potesse
farfi (come pur d'frequente accade)
da un numero scarsiſſimo di votanti, i
quali non rappresentano al certo la maggioranza
del Corpo. Per poco che s' diffonda

(1) V. Progetto di legge presentato alla
Camera dei Deputati il 10. Junho 1849.
dal Ministro dell'Interno

2
e s' propaghi questa triste consuetudine,
di cui non indagheremo le ragioni credenz
della dovuta principalmente ad indifferenza
le elezioni dei graduati non sarebbero che
l'effetto del caso, o peggio ancora non
giouerebbero che a soddisfare i capricci di
meschine consuetudine, o di ingiusta ambizione,
e togliere questo gravissimo scoglio di
penſi altra volta (1) a dichiarare servizio
obbligatorio l'intervento alle elezioni. Ma
oltre che ripugna al principio di libertà
il convertire un diritto di eleggere in un
dovere assoluto o perfetto, come suole
chiamarsi, si corre pure pericolo di troppo
moltiplicare i procedimenti disciplinari,
e di rendere per tal modo meno efficace
l'applicazione delle pene, che meglio si
riservano per altri più gravi mancamenti.
Si reputo pertanto più opportuno il
dichiarare invalida la elezione dei graduati
alle quali non prende parte la metà
almeno degli Elettori, disponendo che ove
ad una seconda convocazione manchi il
numero legale, la nomina ai gradi sia
devoluta all'Intendente, od ai rispettivi
Capì di Corpo secondo che trattasi di
ufficiali o di graduati subalterni.
Di simili provvisori parecchi esempi
si incontrano nel diritto comune, e nell'
ammministrativo; né ci parve sconveniente
affidare quell'importante incarico a
persone che per la dignità dell'uffizio,
per le frequenti relazioni coi nominandi
più che altri si trova in condizione di fare

prontamente una buona scelta.
La disposizione proposta nel 2.^o art.
si fonda sui medesimi motivi, nè abbis-
ogna di ulteriore dimostrazione.

2.^o
Allo stesso fine di ottenere un forte ordina-
mento della Guardia Nazionale conduce
la seconda proposta, di dichiarare cioè
obbligatoria la divisa per tutti gli iscritti
sul ruolo del servizio Ordinario. (art. 3.^o)
La legge attuale impone tale obbligo
ai soli ufficiali; i graduati inferiori
non sono tenuti che a portare i distin-
tivi del loro grado; i militi legano il
braccio d'un nastro tricolore. Questo
vivo contrasto tra la splendida e brillante
divisa degli ufficiali, e il vestire per lo
più discepolo dei subordinati, particolar-
mente nei Comuni rurali, non può
certamente tornare al decoro della Guar-
dia Nazionale; la convenienza d'onore
ai corpi armati non può loro venire,
se sono sprovisti di un uniforme, benché
semplice e poco dispendioso -

È a tali condizioni appunto di riguardo
nel rimettere al governo la determinazione
della difesa, lasciando gli pure facoltà
di proporla alla diversa condizione
dei luoghi in cui dovesse essere vestita;
potendo cioè stabilire un'apsisa per le
Città principali diversa da quella dei
Comuni rurali. Ma semplicissimo
uniforme può essere conseguito in
questi ultimi; un berretto, e una

2. *Armi.*
Sopra veste (blouse) con qualche fregio
sarebbero a nostro avviso sufficienti
alla bisogna. Né ci pare d'imporre
troppo grave peso ai militi; giacché oltre
al non essere gli iscritti sul controllo del
servizio ordinario in misera fortuna,
potrà sempre ai meno agiati soccorrere
la generosità dei loro più doviziosi com-
pagni, o potrebbe per loro somministrare
l'uniforme a spese del Municipio,
il quale ne otterrebbe il rimborso in
diversi termini.

Non vediamo doverci soffermare a rendere
ragione della disposizione contenuta nell'
art. 11. Nel mentre si viene a soddisfare
per parte ad un generale desiderio, ed
un urgente bisogno, si risolve special-
mente in una più esplicita dichiara-
zione di ciò che nella legge attuale si
contiene allo scopo di evitare qualunque
controversia sull'interpretazione ad arbi-
rio medesima.

3.

Se altre disposizioni si riferiscono ai Corpi
distaccati per servizio di guerra, o come suoi
riserbi, alla Guardia mobile. Ognuno si
ricorda le difficoltà incontrate all'epoca
della guerra d'indipendenza, quando si
vide vano a formare quei Corpi, e
come si fu allora fu sentita la necessità
di accordare speciali facoltà al governo
per provvedere più spedatamente. Il
pensiero che la Guardia mobile dovesse
essere definita alla difesa del Regno contro

il nemico, quale ausiliario dell'esercito attivo, e che tale servizio potesse durare un'anno intero, moveva parecchi degli uffiziali sui ruoli della Milizia Nazionale a tentare di sottrarsi a quel grave carico. Ora poi che per legge recente la più robusta gioventù è già chiamata al servizio militare, siccome aggiunta alla seconda categoria, è evidente non potersi più chiedere alla Guardia Nazionale quella cooperazione al servizio di guerra attivo che era stabilito dalla legge 13. marzo 1848.

Si propone pertanto di dichiarare, che i Corpi di staccati non saranno indecisi di guerra destinati, che a fornire guardie di notte, e a tutelare l'ordine e la sicurezza nell'interno dello Stato, e che tale servizio non potrà essere protratto oltre quaranta giorni.

ridotto a questo limite il servizio
di Corpi d'Affacciati, non pareva più op-
portuno che il carico dovesse immedes-
samente esserne d'viso su tutti gli
iscritti sui ruoli della Guardia Nazio-
nale dell'intero Stato, parendo a pa-
più conveniente che il Governo avesse facoltà
di chiamare successivamente, e secondo
le circostanze di luogo e di tempo in-
utili di una o più hordinie o Comuni
Cosi pure cessava la ragione delle varie
categorie determinate dalla legge sovra-
cennata, con ecce' esse fossero suggerite
dal pensiero di non togliere alle famiglie

per sì lungo tempo le persone che ve sono
il principale sostegno. Finalmente pare
più spediente l'ammettere l'istituzione di
nuovi Consigli o Corpi deliberanti per ordi-
care dell'attitudine al servizio degli iscritti
chiamati a far parte della Guardia Mobile,
dappoichè le norme e le autorità costituite
dal Regolamento Generale della Sera presen-
tavano sufficienti guarentigie per la giusta
tutela del pubblico e privato interesse per
si.

Nello stabilire poi in massima che sulla
domanda speciale dei Municipi si potes-
sero formare Corpi speciali tratti dai
ruoli della Guardia Nazionale per arruola-
menti volontari, si sanciscono le norme
principali della loro organizzazione, e per
la durata della ferma, determinando il
servizio cui sarebbero chiamati a prestare
in occasione di guerra di conferenza col
R. Esercito.

5.

Le ultime disposizioni non si hanno a
considerare che quali conseguenze, o com-
pletamento delle norme anteriormente
stabilite.

La stessa ragione, che induceva a discor-
nosere la validità delle nomine ai gradi
fatte da un scarso numero di elettori,
non permette di conservare quelle che di
tale vizio sono peccatrici. Una generale
rielezione è il più accorto rimedio per
antivenire qualsiasi reversionazione
del passato.

La facoltà di delegare ispettori è
suggerita dalla necessità di porre un
riparo al deterioramento delle armi
consegnate alla Guardia Nazionale e
dal desiderio di accelerare l'esecuzione
della presente legge, rispetto all'uniforma
dichiarata obbligatoria per tutti i militi.

Progetto di legge

Art. 1.º - Nessuna elezione di Ufficiali, dott' Ufficiali, e Caporali nella Guardia Nazionale è valida, se oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla Legge h. marzo 1848. non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della Compagnia o Suddivisione di Compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervienga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda pel giorno successivo.

Se pure in questa per mancanza del numero legale non si può far luogo a valida elezione la nomina degli Ufficiali sarà devoluta all'Intendente; quella dei dott' Ufficiali al Comandante Superiore dove esiste, ed in difetto al rispettivo Capo Sezione Maggiore, o Capitano secondochè la Militia è formata per Sezioni, per Battaglioni, o per Compagnie.

I Caporali saranno in tale caso nominati dal Maggiore del Battaglione, o dal Capitano della Compagnia, se questa non è riunita ad un Battaglione.

Art. 2.º Per la validità delle cose da formarsi secondo il Disposto degli articoli h. h. e h. g. della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'Intendente -

art. 5. La difesa delle Guardie Nazionali è determinata col Reale Decreto Santo per le Città principali, quanto per gli altri Comuni -

Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli inscritti sul Controllo del servizio ordinario a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal detto Reale Decreto. Il Ministro dell'Interno potrà però prorogare tale termine per quei Comuni, in cui i Consigli Municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi -

Il Militare che trascurò il termine di presentarsi al servizio non soffrì dell'una o l'altra forma e loro preferito saranno considerati e puniti quali colpevoli di rifiuto servizio.

È tuttavia mantenuto il disposto dell'art. 4. b. della Legge 4. marzo 1848. ed esso è applicato a tutti i graduati.

art. 6. - La custodia dei frutti pendenti, e la repressione dei furti commessi nei limiti del territorio Comunale è considerato servizio obbligatorio per tutti gli inscritti sul Controllo del servizio ordinario; l'Autorità Municipale può richiederne a tale scopo il Comandante della Guardia Nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

art. 7. I Corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle Città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine, e di

diurezza pubblica.

Tale servizio non potrà durare oltre 40. giorni. Ed esso possono essere chiamati successivamente: Militi d'una o più Province, di uno o più Mandamenti, o Comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei Corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso Comune incombe tale obbligo secondo la Legge.

Art. 6. Tutti gli iscritti sul registro di matricola, stabilito per ogni Comune, che non abbiano compiuto l'età di 35. anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei Corpi distaccati in servizio di guerra.

Art. 7. Per l'arruolamento, l'ammessione, l'esenzione, o l'esclusione di militi nei Corpi distaccati della Guardia Nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti Corpi, e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento generale della Leg. e dalle Leggi organiche dell'Esercito.

Art. 8. Potranno sulla domanda dei Consigli Comunali essere formati Corpi speciali, composti esclusivamente di volontari iscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.

Gli Ufficiali di questi Corpi sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra, ed i sotto Ufficiali e graduati dal Comandante del Corpo.

Le condizioni per l'ammessione, e le norme per servizio di detti Corpi saranno

8

determinati con particolari regolamenti.

Nei casi di guerra i Corpi speciali fanno parte integrante dell'esercito, e sono sotto posti alle norme e discipline militari.

Nei questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 9. Fra sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della Milizia Nazionale secondo le norme prescritte dall'articolo primo e secondo.

Art. 10. Del R. Decreto sulla proposta del Ministro dell'Interno potranno essere nominati Ispettori temporarii coll'incarico d'ispezionare l'istruzione della Guardia Nazionale nelle diverse Parti dello Stato la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo, e dei Comuni, e l'osservanza del prescritto dall'articolo 3. della presente Legge.

Art. 11. Sono derogati gli art. 123. 126. 127. 128. 129. 130. 133. 134. 147. della Legge li. marzo 1848. ed in genere qualunque disposizione di Legge o regolamento contraria alla presente —

Colla

SESSIONE 1859

N° 5-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CAVALLINI GASPARE, BIANCHI, GUGLIANETTI,
CASTAGNOLA, MOFFA DI LISIO, CUGIA, BOGGIO,

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno

nella tornata del 15 gennaio 1859

Modificazioni alla legge della Guardia Nazionale.

Tornata del 18 gennaio 1859

SIGNORI,

La Commissione da voi, o signori, istituita per esaminare le modificazioni dal Ministero proposte alla legge della Guardia Nazionale ha reputato suo primo dovere l'adoperare la massima sollecitudine nel soddisfare il compito assegnatole. L'urgenza della legge, se non fu espressamente dichiarata dal ministro che la propose, era sentita da tutti; e prova ne sia la singolare celerità usata dagli uffizi nell'esaminarla.

Ci parve opportuno il premettere cotesta dichiarazione, per giustificare un fatto, di cui taluno non potrebbe forse rendersi ragione, che la Commissione non abbia discusse od accettate altre proposte tendenti a migliorare la legge organica del 4 marzo 1848, all'infuori di quelle poche contenute nello schema ministeriale. Oltre queste, molte altre utili modificazioni sarebbonsi potute proporre ed accogliere; ma, messi una volta su questa via, non sarebbe più stato in nostra facoltà di porre un limite alle proposte, che d'ogni parte si sarebbero fatte, e d'impedire l'intiera riforma di quella legge. Ciò ci avrebbe sviati dallo scopo che ebbe di mira il Governo del Re nel presentarci il progetto di legge; e questa è la ragione per la quale la Commissione ha creduto dover restringere le proprie indagini al semplice esame delle proposizioni ministeriali.

In brevi cenni vi rendiamo ora conto delle discussioni che

(3-A)

in seno alla Giunta ebbero luogo intorno al progetto di legge. I tre primi articoli furono accettati senza mutazione alcuna. Pareva a taluno dei commissari cosa opportuna l'ordinare che le adunanze dei militi per procedere alle elezioni dei graduati si avessero a tenere in giorno festivo per agevolare in tal modo al maggior numero l'intervento alle riunioni elettorali. E tale aggiunta sarebbe stata approvata dalla Commissione, se il signor ministro non ci avesse osservato che lo scrivere nella legge quella disposizione poteva, nella pratica, esser occasione d'inconvenienti, e che dessa avrebbe trovato luogo più acconcio nei regolamenti e nelle istruzioni agli agenti del Governo; il che dichiaravasi pronto di eseguire, essendo convinto dell'utilità di quella proposta.

Alcuni uffizi opinarono doversi la nomina degli uffiziali e la formazione delle rose, anzichè all'intendente, attribuire al Consiglio delegato del comune od al sindaco, non sembrando conveniente in tale argomento scemar forza al principio elettivo per accrescere l'ingerenza del Governo. La Commissione non accettò l'emendamento, perchè la mancanza degli elettori anche dopo la seconda convocazione dovendosi attribuire a colpevole indifferenza è conveniente deferire la nomina degli uffiziali ad un funzionario del Governo, il quale non si trovi soggetto alle stesse perniciose influenze, che sono causa del male. D'altronde l'uffizio del sindaco è già per sè grave e malagevole abbastanza per non aumentarne le difficoltà coll'affidargli questo nuovo incarico; il che facendo, si corre rischio di spingere vieppiù i migliori cittadini a rifuggire da quella carica con pubblico pregiudizio.

Intorno alla divisa della Guardia Nazionale sarebbesi desiderato che quella fosse uguale per tutte le milizie senza distinzioni di luogo, e che nella legge fosse scritta la facoltà ai comuni di anticipare a pro dei militi meno agiati le spese dell'uniforme, ricevendone il rimborso a lunghi termini; ma essendosi osservato che la prima provvisione avrebbe potuto, nello stato attuale delle cose, produrre gravi inconvenienti, e che non poteva mettersi in dubbio la volontà del Governo di assecondare le determinazioni dei Comuni tendenti a promuovere la facile esecuzione della legge, si deliberò mantenere l'articolo quale fu proposto.

Al 4° articolo la Commissione opina doversi cancellare le parole *per la custodia dei frutti pendenti*, e sostituire all'*autorità municipale* il vocabolo *sindaco*, per escludere ogni dubbio che potesse nascere sulla natura del servizio che si richiede dalla Guardia Nazionale, e sull'autorità cui appartiene di determinare l'opportunità di detto servizio.

L'aggiunta fatta all'articolo 5° comprende un'eccezione alla regola generale dettata dalla necessità, e perciò non havvi mestieri di ulteriori spiegazioni. Così pure colle disposizioni aggiunte all'articolo 6° si dichiara esplicitamente ciò che era nella mente del Governo, e le ragioni ne sono troppo evidenti per aver d'uopo di dimostrazione.

Alcuni uffizi opinarono s'avessero a cancellare all'art. 8° le parole: *sulla domanda dei Consigli comunali*, e togliere l'*esclusività* nella formazione dei corpi di volontari, in modo che vi si possano accogliere anche persone non iscritte sui ruoli della Guardia Nazionale, purchè la loro attitudine sia riconosciuta dagli agenti del Governo.

La Commissione non disconosce la positiva utilità di quegli emendamenti, ma, in seguito alle osservazioni del signor ministro dell'interno, che in poche città soltanto può aver luogo la formazione di detti corpi di volontari, e che, essendo stabilite dalle leggi le particolari forme d'ammissione di volontari in tempo di guerra, non eravi alcun positivo vantaggio nell'ascriverli ai corpi estratti dalla Guardia Nazionale, i quali continuano i loro servizi anche in tempo di pace, si deliberò di mantenere l'articolo quale sta nel progetto, all'infuori della parola *speciali*, che potea dar luogo ad erronea interpretazione, quasichè dovessero i volontari necessariamente formare un corpo delle cosiddette *armi speciali*, come cavalleria, artiglieria e simili.

Il mutamento al principio dell'articolo 9° fu introdotto per esprimere il concetto che lo spazio di sei mesi vuolsi considerare come termine estremo, e che esser deve cura del Governo il sollecitare la rinnovazione delle elezioni nel più breve tempo.

SIGNORI,

Nel porre fine ai suoi lavori, la vostra Commissione è lieta di potervi dichiarare che le modificazioni proposte al progetto di legge affidato al suo esame furono pure acconsentite dal Ministero, e che perciò, confermandole col vostro suffragio, non si offenderebbe per nulla quel buon accordo che nelle attuali contingenze e nelle politiche quistioni è necessità il conservare tra Governo e Parlamento, se vuolsi provvedere al bene della patria nostra, come è nostro dovere e vivissimo desiderio.

GUGLIANETTI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nessuna elezione di ufficiali, sott'ufficiali e caporali nella Guardia Nazionale è valida se, oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda ~~per giorno successivo~~.

Se pure in questa per mancanza del numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli ufficiali sarà devoluta all'intendente; quella dei sott'ufficiali al comandante superiore, dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo-legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

I caporali saranno in tale caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione.

Art. 2.

Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto degli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente.

Art. 3.

La divisa delle Guardie Nazionali è determinata con reale decreto tanto per le città principali quanto per gli altri comuni.

Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gl'iscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal detto reale decreto. Il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi.

I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio.

È tuttavia mantenuto il disposto dell'art. 46 della legge 4 marzo 1848, ed esteso a tutti i graduati.

Art. 4.

La custodia dei frutti pendenti e la repressione dei furti campestri nei limiti del territorio comunale è considerato servizio obbligatorio per tutti gl'iscritti sul controllo del servizio ordinario; l'autorità municipale può richiederne a tale scopo il comandante della Guardia Nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Identico otto giorni successivi.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

La repressione dei furti campestri nei limiti del territorio comunale è considerata servizio obbligatorio per tutti gl'iscritti sul controllo del servizio ordinario.

Il Sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della Guardia Nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

Art. 5.

I corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

~~Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni. Ad esso possono~~ essere chiamati successivamente i militi d'una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge.

Art. 6.

Tutti gl'iscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune, che non abbiano compito l'età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra.

Art. 7.

Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione de' militi nei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'esercito.

Art. 8.

Potranno sulla domanda dei Consigli comunali essere formati corpi speciali, composti esclusivamente di volontari iscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.

Gli ufficiali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sotto-ufficiali e graduati dal comandante del corpo.

Le condizioni per l'ammissione, e le norme pel servizio di detti corpi, saranno determinati con particolari regolamenti.

~~In caso di guerra i corpi speciali fanno parte integrante~~ dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 9.

~~Fra sei mesi~~ dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale, secondo le norme prescritte agli articoli primo e secondo.

Art. 5.

~~I corpi distaccati, ecc., come qui contro.~~

~~Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono~~ ~~ecc., come qui contro.~~

Art. 6.

Tutti gl'iscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune, ~~che non abbiano compito l'età di 35 anni, e che non~~ abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra.

Se tutti i militi d'un comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, in ragione di età degli iscritti, cominciando dai più giovani.

Potranno essere ammessi a tale servizio, come volontari, anche i militi che abbiano compiuti i 35 anni, purchè siano idonei al servizio-medesimo e ne facciano spontanea domanda.

Art. 7.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

Potranno dal Governo ~~sulla domanda dei Consigli comunali~~ essere formati corpi composti ~~esclusivamente~~ di volontari iscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.

~~gli ufficiali, ecc., come qui contro.~~

~~Le condizioni, ecc., come qui contro.~~

In caso di guerra detti corpi fanno parte ~~ecc., il resto del~~ ~~particolarmente come qui contro.~~

Art. 9.

Non più tardi di sei mesi ~~ecc., come qui contro.~~

Art. 10.

Per regio decreto, sulla proposta del ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporarii coll'incarico di invigilare l'istruzione della Guardia Nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei comuni, e l'osservanza del prescritto dall'articolo 5° della presente legge.

Art. 11.

Sono derogati gli articoli 125, 126, 127, 128, 129, 150, 155, 154, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente.

~~Art. 10.~~~~Identico al qui contro.~~~~Art. 11.~~~~Identico al qui contro.~~

ratificata nella Camera del 21. Gennaio 1869.

Pellati

Relazione

4^a Divisione
N.°

Onorevolissimi Signori.

Venice, il 21. Febbrajo 1859.

Oggetto.

Modificazioni alla legge del 4. Marzo
1848 sulla Guardia Nazionale

3-B

Progetto di legge
modificato dal Senato del Regno
e ripresentato alla Camera dei Deputati
del Ministero dell'Interno (Camera)
nella tornata del 21. Febb: 1859

Modificazioni alla legge della
Guardia Nazionale

Il Senato del Regno adottava in seduta
del 18 Febbrajo corrente il progetto di legge
già da voi consentito, inteso ad intro-
durre alcune modificazioni alla legge
sulla Guardia Nazionale facendosi
però alcuni leggieri cambiamenti
li quali non variandone punto l'
economia, furono dal Ministero
accettati.

Ad recarmi a debito di rappresentar
ora alla Camera eletta, io vi
prego e Signori di volerne secretare
la discussione di urgenza e di accon-
dargli il vostro suffragio.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 18 Febbraio 1859

OGGETTO

Modificazioni alla legge sulla Guardia Nazionale

Art. 1°

Nessuna elezione di Uffiziali, sott'uffiziali e caporali nella guardia nazionale è valida se, oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 Marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

Se pure in questa per mancanza del numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli Uffiziali sarà devoluta all'Intendente, quella dei sott'Uffiziali al comandante superiore, dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo-legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

I caporali saranno in tale caso nominati dal maggiore del Battaglione o dal Capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un Battaglione.

Art. 2°

Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto dagli art. 144 e 147 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

Mancaudo il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'Intendente.

Art. 3º

La divisa della Guardia Nazionale è determinata con Reale Decreto per tutti i comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio.

Esa è dichiarata obbligatoria per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà stabilita dal detto Decreto Reale.

Potrà tuttavia essere concessa con Reale Decreto a quei Comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione de' rispettivi Consigli, un'altra divisa di maggiore spesa, purchè uniforme per tutti i Comuni.

In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militari conosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio Delegato, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni; ma se gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sovra determinata per tutti i Comuni dello Stato.

I militari che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritta saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio.

È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall'art. 46 della legge 11 marzo 1848.

Art. 4º

È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militari iscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri nei limiti del territorio comunale.

Il Sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della Guardia Nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

Art. 5º

I corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle Città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

Tale servizio non potrà durare oltre 10 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militari di una o più Provincie, di uno o più mandamenti e Comuni. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso Comune incombe tale obbligo secondo la legge.

Il militare chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentarsi

poi i suoi richiami presso il Comandante del corpo.

Art. 6°

Tutti gl' iscritti sul registro di matricola stabilito per ogni Comune, che non abbiano compiuto l'età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra.

Se tutti i militi d'un Comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun Comune, in ragione di età degli iscritti, cominciando dai più giovani.

Potranno essere ammessi a tale servizio, come volontari, anche i militi che abbiano compiuti i 35 anni, purché siano idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea domanda.

Andranno esenti dal servizio de' corpi distaccati i vedovi con prole.

Art. 7°

Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione de' militi nei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'esercito.

Art. 8°

Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.

Gli Ufficiali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della guerra, ed i sotto-ufficiali e graduati dal Comandante del Corpo.

Le condizioni per l'ammissione e le norme pel servizio di detti corpi saranno determinate con parti colari regolamenti.

In caso di guerra detti corpi fanno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 9°

Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale, secondo le norme prescritte agli articoli primo e secondo.

Art. 10^o

Per Regio Decreto, sulla proposta del Ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporari coll'incarico di invigilare l'istruzione della Guardia Nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad esse affidate di proprietà del Governo e dei Comuni, e l'osservanza del prescritto dall'art. 3 della presente legge.

Art. 11^o

Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142 della legge 11 Marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente.

Torino addì 19 febbraio 1859

Il Presidente del Senato del Regno

C. Alfani

Giulio

N.º 3-c

SESSIONE 1859

CAMERA DEL DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CAVALLINI, GASPARE, BIANCHI, GUGLIANETTI, LISIO,

CASTAGNOLA, CUGIA, BOGGIO

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno e ripresentato dal Ministro dell'interno

nella tornata del 21 febbraio 1859

Modificazioni alla legge della Guardia Nazionale.

Tornata del 23 febbraio 1859.

SIGNORI,

La Commissione, cui avete rinviato il progetto di legge modificato dal Senato, ha preso a sollecito esame tali modificazioni, e non tardò a riconoscere che i mutamenti introdotti sono pressochè tutti di forma anzichè di sostanza.

Le disposizioni aggiunte all'art. 3, che cioè l'uniforme della guardia nazionale debba essere semplice e di poco costo, e che la facoltà di una più dispendiosa divisa non debba accordarsi che ad istanza dei rispettivi Consigli comunali, non hanno altro effetto fuorchè quello di scrivere nella legge ciò che in seguito alle dichiarazioni del Ministero ci pareva men necessario l'esprimervi. L'inconveniente poi di avere nello stesso comune militi vestiti di diversa divisa, secondochè superano o no i 50 anni e trovansi in più o meno ristretta fortuna, benchè grave in se stesso, non induce la Commissione a consigliarvi un voto contrario a quella parte dell'art. 3, perchè ciò può aver luogo in pochissimi comuni soltanto ed in via d'eccezione, nè havvi a temere che troppo forte ostacolo ne sorga al buon ordinamento della guardia nazionale.

Colle modificazioni agli articoli 4 e 5 si volle meglio dichiarare il concetto delle disposizioni in quelli contenute; se lo

(3-c)

scopo siasi più acconciamente raggiunto colla nuova, anziché colla primitiva dizione, non giova il ricercare.

L'aggiunta fatta all'art. 6, per cui si dispensano dal servizio dei corpi distaccati i vedovi con prole, s'appoggia ad una considerazione d'umanità, che la Commissione reputa potersi tanto più facilmente accettare, inquantochè v'ha ragione a credere che il numero delle dispense per tale causa non iscemerà di molto la forza de' corpi distaccati.

SIGNORI,

Nel proporvi l'approvazione del progetto di legge, quale venne modificato dal Senato, la vostra Commissione v'invita a tener conto (come essa fece) delle presenti circostanze in cui si trova il paese, e che imprimono a questa legge un evidente carattere d'opportunità e d'urgenza.

GUGLIANETTI, relatore.

SESSIONE 1859

Nº 3-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e ripresentato alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'interno

(CAVOUR)

nella tornata del 21 febbraio 1859

Modificazioni alla legge della Guardia Nazionale.

SIGNORI,

Il Senato del Regno adottava in seduta del 18 febbraio corrente il progetto di legge già da voi consentito, inteso ad introdurre alcune modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, facendovi però alcuni leggieri cambiamenti, i quali, non variandone punto l'economia, furono dal Ministero accettati.

Nel recarmi a debito di ripresentarlo ora alla Camera elettiva, io vi prego, o signori, di volerne decretare la discussione di urgenza e di accordargli il vostro suffragio.

(5-B)

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 18 febbraio 1859.

Art. 1.

Nessuna elezione di ufficiali, sott'ufficiali e caporali nella guardia nazionale è valida se, oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

Se pure in questa, per mancanza del numero legale, non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli ufficiali sarà devoluta all'intendente; quella dei sott'ufficiali al comandante superiore, dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo-legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

I caporali saranno in tale caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione.

Art. 2.

Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto dagli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente.

Art. 3.

La divisa della guardia nazionale è determinata con reale decreto per tutti i comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio.

Essa è dichiarata obbligatoria per tutti g'inscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà stabilita dal detto decreto reale.

Potrà tuttavia essere concessa con reale decreto a quei comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione dei rispettivi Consigli, un'altra divisa di maggiore spesa, purchè uniforme per tutti i comuni.

In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni; ma sì gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sovra determinata per tutti i comuni dello Stato.

I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto saranno considerati e puniti quali colpevoli di ricasato servizio.

È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall'articolo 46 della legge 4 marzo 1848.

Art. 4.

È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militi iscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri nei limiti del territorio comunale.

Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della guardia nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

Art. 5.

I corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incumbe tale obbligo secondo la legge.

Il milite chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentare poi i suoi richiami presso il comandante del corpo.

Art. 6.

Tutti gl'iscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune che non abbiano compiuto l'età di 55 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra.

Se tutti i militi d'un comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, in ragione di età degl'iscritti, cominciando dai più giovani.

Potranno essere ammessi a tale servizio come volontari anche i militi che abbiano compiuti i 55 anni, purchè siano idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea domanda.

(3-B)

Andranno esenti dal servizio de' corpi distaccati i vedovi con prole.

Art. 7.

Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione de' militi nei corpi distaccati della guardia nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva e dalle leggi organiche dell'esercito.

Art. 8.

Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale.

Gli ufficiali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sotto-uffiziali e graduati dal comandante del corpo.

Le condizioni per l'ammissione e le norme pel servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti.

In caso di guerra, detti corpi fanno parte integrante dello esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 9.

Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale, secondo le norme prescritte negli articoli primo e secondo.

Art. 10.

Per regio decreto, sulla proposta del ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporari coll'incarico di invigilare l'istruzione della guardia nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei comuni, e l'osservanza del prescritto dall'art. 3 della presente legge.

Art. 11.

Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente.

Torino, addì 19 febbraio 1859.

Il Presidente del Senato del Regno

G. ALFIERI.

Approvata nella seduta del 26. febbrajo 1859.
Salotti